



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BAIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2008

Misure a sostegno dell'adozione internazionale quale strumento di cooperazione tra Stati, in materia di tutela e di protezione dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione internazionale è un mezzo prezioso per garantire il diritto all'infanzia e tutelare i minori abbandonati, che avviene anche grazie alla cooperazione tra gli Stati. Per questo motivo si è ritenuto necessario assumere come principio il riconoscimento e la valorizzazione dell'adozione internazionale.

L'equiparazione tra genitori biologici ed adottivi, inoltre, è ormai un assunto della nostra legislazione, il figlio naturale è infatti equiparato a quello adottato, e lo *status* di diritto è identico per entrambi.

Tuttavia, per i genitori che intendono adottare diverse sono le difficoltà da superare, compresa quella economica.

È vero che l'accostamento adozione-denaro comporta l'intervento di dinamiche emotive e morali molto fragili; se parlare di denaro in relazione ad altri accadimenti della vita quotidiana è facile, associarlo all'adozione sembra per lo meno sconveniente.

Non si può però trascurare, tra gli aspetti problematici dell'adozione, così come è emerso da una ricerca svolta dalla Fondazione università IULM e dall'Associazione amici dei bambini, oltre alle difficoltà legate alla burocrazia e alla gestione dei tempi e alle incertezze legate all'*iter*, la scarsità delle risorse a disposizione.

Numerose, infatti, sono le coppie che rinunciano all'adozione internazionale per mancanza di disponibilità finanziarie o per l'impossibilità nel reperire strumenti economici che ne agevolino il percorso.

L'aspetto economico non può, in un principio primario quale l'uguaglianza tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva, divenire elemento discriminatorio. La disponibilità di denaro non può determinare la condizione per essere genitori, né tanto meno

può coincidere con la possibilità di avere un figlio.

È noto che i costi sostenuti da una famiglia adottiva per l'espletamento del solo *iter* adottivo (colloqui con i servizi, incarico all'ente autorizzato, traduzioni e legalizzazioni di documenti, periodi anche prolungati di permanenza all'estero, e così via) siano di gran lunga superiori a quelli che una famiglia biologica deve affrontare nel periodo della gravidanza.

Non bisogna dimenticare che l'adozione internazionale è uno strumento di tutela dell'infanzia abbandonata basato principalmente sulla disponibilità delle persone e delle coppie. Se non vengono eliminati gli elementi limitanti la suddetta disponibilità, la conseguenza non potrà che essere quella di una diminuzione delle coppie disponibili all'adozione con ripercussioni negative ancora una volta sui bambini abbandonati.

I risultati della citata ricerca hanno espresso l'auspicio formulato dagli intervistati (coppie adottive e operatori del settore) che lo Stato intervenga in maniera determinante in merito ai problemi economici legati all'adozione internazionale.

Un intervento che si concretizzi in aiuti economici, detrazioni fiscali, svolto anche in collaborazione con istituti di credito per prevedere agevolazioni finanziarie e finanziamenti ad associazioni, enti, soprattutto attraverso una maggiore disponibilità di agevolazioni fiscali dedicate alle famiglie adottive.

La soluzione che si offre in questo provvedimento è quella di ampliare il sostegno attualmente concesso alle coppie, passando dalla deducibilità del 50 per cento dei costi sostenuti, alla totale detraibilità, pari quindi al 100 per cento, delle spese relative alla procedura adottiva.

In tal modo i costi sostenuti dalla coppia non verrebbero più scalati dal reddito complessivo, ma dalle tasse da pagare.

Per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno il presente disegno di legge propone, invece, la detraibilità fino a un tetto massimo di 5.000,00 euro.

Tali misure consentono di poter garantire il diritto del bambino abbandonato di avere una famiglia che lo accolga, con un impegno economico da parte dello Stato.

Infine si è ritenuto necessario aiutare in modo particolare quelle famiglie che decidono di intraprendere adozioni «problematiche», che riguardano cioè minori di solito non voluti e abbandonati per problemi fisici

o mentali, oppure perchè ritenuti troppo grandi, ovvero maggiori dei sette anni.

La misura proposta consente all'Italia di allinearsi a quanto previsto nelle recenti linee guida della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja, in materia di applicazione della Convenzione dell'Aja del 1993.

L'attenzione per la categoria dei minori, cosiddetta «*special needs*», ovvero bisogni particolari, dovranno giustificare e anzi rendere obbligatori specifici interventi di carattere economico che agevolino il primo fra gli «inserimenti sociali» che sia auspicabile per un minore, ovvero il suo ingresso in una famiglia, laddove si tratti di minori adottabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica italiana riconosce e valorizza l'adozione internazionale quale strumento di cooperazione tra Stati, nell'ambito della tutela e della protezione dell'infanzia.

Art. 2.

(Detrazioni per adozioni internazionali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - *(Detrazioni per adozione internazionale)* - 1. Dall'imposta lorda, previa certificazione ricevuta dall'ente autorizzato, si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dal titolo III, capo I, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5.000 euro per ciascuna procedura».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) certifica, nell'ammontare complessivo, ai fini dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione;».

3. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Al Fondo affluiscono altresì le disponibilità in conto residui dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatti salvi i rimborsi da attribuire alle coppie aventi diritto, in applicazione del medesimo articolo 1, comma 348.

Art. 3.

(Adozione internazionale in favore dei minori con bisogni speciali)

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter.1. - *(Adozione internazionale in favore dei minori con bisogni speciali)*.
- 1. Il Dipartimento per le politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a concedere contributi fino al 100 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva, anche prescindenti dal reddito di quest'ultima, per l'espletamento della procedura di adozione internazionale in favore di minori appartenenti a una delle categorie con bisogni speciali, ai sensi delle linee guida della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja, in materia di applicazione della Convenzione dell'Aja del 1993, e segnatamente: minori affetti da problemi comportamentali o che hanno subito traumi; minori con incapacità fisica o mentale; minori maggiori dei sette anni di età; minori appartenenti a fratrie».

2. Con decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sottosegretario per le politiche per la famiglia determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 39-*ter*.1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dal comma 1 del presente articolo.

